

SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE

Estratto provvedimento prot. n. 62713/2021 di acquisizione sanante. Comune di Rodi Garganico.

DIREZIONE INGEGNERIA – UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

con Deliberazione n. 815/PS del 7.4.1978, il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno approvava, anche ai fini della declaratoria di pubblica utilità, il progetto n. 14/8928 Puglia “Opere terminali della fognatura di Rodi Garganico”;

con Decreto n. 3446 dell'1.7.1978, il Prefetto di Foggia, al fine dell'esecuzione dei predetti lavori autorizzò, sino al 6.7.1983, l'occupazione temporanea e d'urgenza, in favore dell'allora Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, oggi Acquedotto Pugliese s.p.a, della superficie di mq. 6.106 facente parte della particella n. 371 del fg 5 di Rodi Garganico a quel tempo in ditta MAIOLINO Maria.

Considerato che:

non fu tempestivamente adottato il prescritto decreto di occupazione permanente delle aree interessate dalle anzidette opere;

Preso atto che:

il suolo in questione, in base al Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Rodi Garganico al momento dell'occupazione legittima, era incluso nella zona F/4 destinata a verde pubblico, con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq;

per effetto del P.R.G. adottato dal Comune di Rodi Garganico con delibere di C.C. n. 64 del 14.11.1991 e n. 31 del 24.7.1998 approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 613 del 14.5.2002, il medesimo immobile, sebbene già adibito a sedime dell'impianto depurativo cittadino, venne tipizzato in zona CM mista residenziale, commerciale ed artigianale, con un indice di fabbricabilità di 1,00 mc/mq – Area di rispetto cimiteriale e mattatoio – F1 attrezzature pubbliche;

con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 la Giunta Regionale approvava il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).

Rilevato che:

con ricorso al Tar Puglia n. 373/2017, il sig. Antonio Pio Salvatore DATTOLI, avente causa della Sig. MAIOLINO Maria, contestava l'illegittima occupazione da parte dell'Acquedotto Pugliese Spa del predetto suolo di sua proprietà sito alla Contrada Santa Barbara del Comune di Rodi Garganico;

il Sig. DATTOLI, con il citato ricorso, ha tra l'altro richiesto la restituzione del predetto suolo sito nel Comune di Rodi Garganico, C.da Santa Barbara, catastalmente esteso per mq 6106 al foglio 5 particella n. 371.

Il TAR Puglia Bari, a definizione del grado di giudizio RG 373/2017, con sentenza n.1311 del 14.10.2019 dopo avere motivato “... Resta in ogni caso salva la possibilità per l'Acquedotto Pugliese di interpellare, in quanto gestore del servizio pubblico, la Regione Puglia ed il Comune di Rodi Garganico, per quanto di competenza, al fine di verificare, in alternativa alla restituzione del bene, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

8. Sia che si ritenga di restituire l'area occupata (previa rimessione in pristino), sia che si ritenga di poter emanare, sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327

del 2001, Acquedotto Pugliese è tenuto a risarcire i danni da occupazione illegittima...” ha tra l’altro disposto “...dispone a carico di Acquedotto Pugliese spa la restituzione delle area di proprietà della ricorrente, previa riduzione in pristino, in quanto illegittimamente detenuta (fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti dell’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001).

- accoglie la domanda risarcitoria per il mancato godimento del suolo e, per l’effetto, condanna Acquedotto Pugliese spa al risarcimento in favore della ricorrente del danno da occupazione illegittima, da determinarsi secondo i criteri indicati in motivazione ai sensi dell’art. 34 comma 4 cod. proc. amm. entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione...”;

L’Acquedotto Pugliese ha proposto gravame innanzi il Consiglio di Stato (RG 9975/2019) avverso la sentenza TAR Puglia n.1311/2019 e nelle more della definizione del secondo grado di giudizio con propria prot. 76677 del 02.10.2020 ha proposto alle Autorità esproprianti Autorità Idrica Pugliese, Regione Puglia, Comune di Rodi Garganico l’avvio del procedimento ex art.42 bis DPR 327/2001.

In assenza di determinazioni, alla data odierna, da parte delle autorità esproprianti interpellate e da ultimo sollecitate il 5 agosto u.s l’Acquedotto Pugliese, in via eccezionale, e pur sprovvista di un diretto potere espropriativo

- valutate le prevalenti ed improcrastinabili ragioni di interesse pubblico, costituite dal fatto che l’immobile è attualmente utilizzato per le indispensabili finalità di funzionamento del servizio pubblico fognario delle comunità di Rodi Garganico e di Vico del Gargano;

- considerato che con la relazione di stima dei propri Uffici Tecnici in data 14/09/2021 sono state determinate in misura pari ad € 420.000,00 le indennità previste dall’art. 42 bis del DPR n. 327/01 per l’acquisizione del suolo anzidetto di mq. 6.106 in catasto terreni di Rodi Garganico censito al Foglio 5 p.IIIa 371;

- verificata l’assenza di ogni ragionevole alternativa alla emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, stante la vana proposta di corresponsione dell’anzidetto indennizzo offerto al sig. Antonio Pio Dattoli con nota del 13 settembre u.s., intende provvedere direttamente, in forza dei poteri di delega unica conferita dall’Autorità Idrica Pugliese con Delibera del Consiglio Direttivo n. 55 del 04/08/2021 alla acquisizione in sanatoria della porzione di mq 6106 della p.IIIa 371 al foglio di mappa n.5 in agro di Rodi Garganico partita 2056 dietro anticipazione dell’indennizzo di € 420.000,00 computato in via mediata con riguardo al valore venale attuale della p.IIIa 371 in ragione della porzione di mq 6106 ma temperato dalla insuscettibilità edificatoria delle porzioni in zona CM-Mista attinte dal vincolo PPTR approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, comprensivo di: 1) indennizzo per pregiudizio patrimoniale calcolato ai sensi degli Artt. 37 e ss. del TUEs pari a € 170.000,00; 2) indennizzo per pregiudizio non patrimoniale nella misura del 10% dell’importo sub. 1 pari a € 17.000,00; 3) risarcimento per il periodo di occupazione legittima ed illegittima ai sensi dell’Art. 42bis comma 3 ultimo periodo del TUEs pari a € 153.000,00; 4) interessi legali sulle somme maturate pari a € 80.000,00.

L’Acquedotto Pugliese, intende formulare, come in effetti formula, riserva di rivalsa nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Rodi Garganico per il recupero in via solidale ed in ragione delle eventuali co-responsabilità che dovessero risultare all’esito del grado di giudizio ancora pendente innanzi il Consiglio di Stato, o in ogni altro giudizio eventuale, delle rispettive quote di compartecipazione alla corresponsione dell’indennizzo di € 420.000,00, o di qualunque altra maggiore somma che dovesse anche in futuro risultare dovuta al sig. Antonio Pio Dattoli anche a seguito di eventuali giudizi di opposizione all’anzidetta indennità.

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato

DISPONE

è pronunciata in favore del patrimonio indisponibile del Comune di Rodi Garganico con sede legale alla Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1 71012 Rodi Garganico (FG), cod. fisc. e P. IVA 84000870711, l'acquisizione sanante ex Art. 42bis del Dpr 327/2001, dell'area in catasto del Comune di Rodi Garganico censita al foglio 5, p.la 371 superficie nominale mq 6.106, già in ditta comune di Rodi Garganico con sede in Rodi Garganico cf/p. iva 84000870711 per presunta rettifica all'attualità dell'avente diritto, Sig. DATTOLI Antonio Pio Salvatore, dietro anticipazione in favore di esso ultimo dell'indennizzo di € 420.000,00 computato in via mediata con riguardo al valore venale attuale della p.la 371 in ragione della porzione di mq 6106 ma temperato dalla insuscettibilità edificatoria delle porzioni in zona CM-Mista attinte dal vincolo PPTR approvato con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, comprensivo di: 1) indennizzo per pregiudizio patrimoniale calcolato ai sensi degli Artt. 37 e ss. del TUEs pari a € 170.000,00; 2) indennizzo per pregiudizio non patrimoniale nella misura del 10% dell'importo sub. 1 pari a € 17.000,00; 3) risarcimento per il periodo di occupazione legittima ed illegittima ai sensi dell'Art. 42bis comma 3 ultimo periodo del TUEs pari a € 153.000,00; 4) interessi legali sulle somme maturate pari a € 80.000,00, salvo rivalsa nei sensi sopra specificati in motivazione.

la notifica del presente Provvedimento all'intestatario Ditta proprietaria e catastale nelle forme degli atti processuali civili;

la notifica del presente Decreto ai terzi in forma estratta mediante pubblicazione presso il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

dar seguito senza indugio alle operazioni di registrazione, trascrizione e voltura in favore del Comune di Rodi Garganico ai sensi, invocando l'applicazione dei benefici fiscali correlati alla finalità pubblica cui il procedimento è preordinato.

Il Funzionario delegato
(Procura Notaio Mori rep. 463 del 16.04.2019)
Ing. Massimo Pellegrini